



ATTI UFFICIALI



**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO
D'IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 122 del 20.12.2003



CITTA' DI CHIERI

Polizia Urbana e Protezione Civile

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO D'IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 122 del 20.12.2003

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'Art. 27 comma 1 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi e verrà notificato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675

Con il progetto di video sorveglianza il Comune persegue le funzioni istituzionali demandate agli Enti, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nel pieno rispetto dei limiti sanciti dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e disposizioni correlate.

La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comando di Polizia Municipale di Chieri costituisce inoltre un efficace strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale che opera nel Comune.

L'impianto di video sorveglianza è finalizzato a :

- offrire maggiore sicurezza ai cittadini (anziani, giovani e bambini);
- tutelare il patrimonio;
- controllare aree ben determinate;
- monitorare il traffico.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema si compone di una rete di telecamere collegate alla sala operativa costituita all'interno del locale della Polizia Municipale di Chieri.

Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre postazioni.

Le altre Forze di Polizia possono interconnettersi al sistema onde perseguire gli scopi di propria competenza, previo accordo tra le Amministrazioni, dotandosi di idonea strumentazione informatica e sala di controllo.

Il sistema prevede che le immagini riprese vengono:

- registrate su disco per la durata di 72 ore;
- cancellate, alla fine delle 72 ore automaticamente, consentendo la ripresa di ulteriori nuove immagini, se durante questo arco temporale non giungono denunce di fatti costituenti reato, come da successivo art. 10;

Gli apparati posti in essere sono muniti di pulsante ausiliare della chiamata di soccorso collegato con la sede centrale, operante durante l'orario di turnazione, antimeridiano e pomeridiano del Corpo di Polizia Municipale dalle ore 07.30 alle ore 19.30, reso pubblico anche mediante la collocazione di decalcomanie sugli apparati di chiamata.

Qualora l'impianto venga ampliato con telecamere atte alla specifica rilevazione degli accessi dei veicoli al centro storico, si rispetta quanto prescritto dal D.P.R. 250/1999 per cui le relative immagini vengono conservate fino allo sviluppo delle fotografie; i nastri dopo lo sviluppo della fotografia vengono riutilizzati.

Le fotografie, realizzate per la contestazione delle violazioni al codice della strada, vengono sviluppate in duplice copia, di cui una copia formato nastro continuo da detenersi agli atti ed una foto per le singole violazioni da allegare ai relativi verbali.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DATI

Il Sindaco designa e nomina, ai sensi dell'art. 8 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, il Responsabile per la gestione ed il trattamento dei dati nell'ambito degli appartenenti al Servizio della Polizia Municipale.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le parole chiave per l'accesso e l'utilizzo del sistema.

Con l'atto di nomina, al Responsabile vengono affidati i compiti per lo svolgimento dell'incarico.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, il cittadino può rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n. 501 ai fini dell'istanza.

ARTICOLO 4 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il Responsabile, di cui al precedente art. 3, ha la facoltà di designare e nominare eventuali incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione dell'impianto di videosorveglianza, nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema nell'ambito del Regolamento.

Prima dell'utilizzo dell'impianto, essi sono istruiti al corretto uso del sistema, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.

ARTICOLO 5 - SALA DI CONTROLLO

La sala di controllo è ubicata presso un ufficio della Polizia Municipale di Chieri, e vi si può accedere tramite una porta d'ingresso chiusa per la cui apertura è necessario un apposito permesso degli addetti al servizio; la sala ove sono installati gli strumenti è protetta da finestre inaccessibili dall'esterno a mezzo inferriate.

ARTICOLO 6 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle dianzi indicate sono autorizzati per iscritto dal Responsabile; tale autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e, se possibile, deve indicare il tempo di permanenza strettamente necessario allo svolgimento dell'attività autorizzata.

Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione dell'impianto e della pulizia dei locali.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento dei dati, da parte di persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione dell'impianto e di pulizia dei locali.

Gli addetti al servizio di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l'accesso.

Nei locali della sala operativa è tenuto il registro con pagine numerate e vidimate su cui sono annotate, a cura degli incaricati:

- l'identità della persona che vi ha operato, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario per l'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente;
- operazioni di cui all' articolo 2 - commi 3°, 5° e 7°, all'art. 5, all'art. 7 - comma 1°, all'art. 9 - comma 1°, all'art. 10 - comma 3°;
- tutte le operazioni che eccedono la normale attività.

ARTICOLO 7 - ACCESSO AL SISTEMA E PAROLE CHIAVE

L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli eventuali incaricati di cui ai precedenti art. 3 e 4;

Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

ARTICOLO 8 - PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di video sorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo di visuale delle riprese, evitando - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d'ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o del patrimonio, l'incaricato della video sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli Organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procede agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere le Amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze a loro assegnate. Anche nel caso di danni patrimoniali a privati, che con denuncia scritta dimostreranno la loro volontà di perseguire il colpevole, sarà possibile accedere alle informazioni del sistema.

Gli spezzoni dei supporti magnetici, numerati e registrati con sistema alfanumerico dal Responsabile o dagli incaricati, relativi agli illeciti penali, sono conservati nella cassaforte del Comando di Polizia Municipale di Chieri munita di serratura a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune od a precise disposizioni di legge.

Il Responsabile distrugge gli spezzoni scaduto il termine della conservazione.

È vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

È altresì vietato riprendere e utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'Art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

ARTICOLO 10 - CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI

I dati raccolti per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio, non possono essere utilizzati per finalità diverse od ulteriori, salvo che per esigenze di Polizia o di Giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

ARTICOLO 11 - GESTIONE DEI DATI STATISTICI

Le rilevazioni per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico vengono effettuate mediante provvedimenti emanati dal Sindaco.

Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.

Gli incaricati, infatti, si limitano a trascrivere i dati utili per lo studio e l'analisi senza conservare le relative immagini.

ARTICOLO 12 - INFORMATIVA AI CITTADINI

I cittadini sono informati a mezzo di cartelli posti sulle vie di accesso al Comune del funzionamento del servizio di video sorveglianza per gli scopi e le finalità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, nonché dell'indicazione della struttura cui si possono rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675.

A cura degli Organi comunali possono essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

ARTICOLO 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COPERTE DAL SISTEMA

Per la ripresa e la registrazione delle immagini si opera in alcune zone del Comune specificamente individuate con gli atti amministrativi che hanno approvato i progetti esecutivi dell'impianto. Eventuali ulteriori zone sono individuate con le medesime modalità.

Vengono registrate solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese su proprietà private ed abitazioni.

319. SICUREZZA PUBBLICA

A) Disposizioni generali

L. 31-12-1996 n. 675

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.

13. Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) [di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h)] ⁽²³⁾;

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia ^(1/a).

De Agostini Professionale S.p.A.
Comune di Chieri - FulShow v. 5.05

319. SICUREZZA PUBBLICA
A) Disposizioni generali

D.P.R. 31-3-1998 n. 501

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della L. 31 dicembre 1996, n. 675. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1999, n. 25.

Capo V - Diritti dell'interessato

17. Accesso ai dati personali.

1. La richiesta di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), n. 1), della legge può essere avanzata anche per il tramite degli incaricati del trattamento, senza formalità ed anche verbalmente.
2. L'interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce su incarico dell'interessato deve inoltre esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. Nei casi previsti dall'articolo 3, comma 11, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#) ⁽⁷⁾, la autenticazione non è necessaria. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
3. La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o telefax. Si applica anche per la richiesta l'articolo 12, comma 6.
4. L'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia.
5. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o ad una specifica banca dati, la comunicazione o il riscontro all'interessato devono comprendere tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati, sempre ché in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede in ogni caso alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
7. Qualora, a seguito della richiesta di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), n. 1), della legge, non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, il contributo spese che può essere richiesto non può eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, e non può comunque superare l'importo di lire ventimila. Il contributo è determinato

forfettariamente in L. 5.000 qualora i dati siano trattati con mezzi elettronici o comunque automatizzati e la risposta sia fornita in forma verbale.

8. Il contributo di cui al comma 7 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro dal quale risulta l'inesistenza dei dati e comunque non oltre cinque giorni.

9. Ai fini di una più efficace applicazione dell'articolo 13 della legge, i titolari dei trattamenti adottano le opportune misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano i singoli soggetti, tenuto conto della definizione di «dato personale» contenuta nell'articolo 1 della legge;

b) a semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente e a ridurre i relativi tempi, anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#)⁽⁸⁾, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e 9 si applicano anche agli altri casi disciplinati dall'articolo 13 della legge, nei quali, tuttavia, non è dovuto alcun contributo spese ^(8/a).
